

**DELIBERA N. 128/2020**

**XXX / WIND TRE (VERY MOBILE)  
(GU14/169787/2019)**

**Il Corecom Emilia-Romagna**

NELLA riunione del Il Corecom Emilia-Romagna del 14/09/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la l.r. 30 gennaio 2001, n. 1, recante Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re. Com.)”;

VISTA la Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017;

VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome;

VISTA l'istanza di XXX del 05/09/2019 acquisita con protocollo n. 0375287 del 05/09/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la relazione istruttoria della Responsabile del Servizio, dott.ssa Rita Filippini;

UDITA l'illustrazione svolta nella seduta del 14/09/2020;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

L'utente, nella propria istanza depositata in data 05.09.2019 a seguito dell'udienza di conciliazione, tenutasi in data 02.07.2019, ha lamentato diversi disservizi e la fatturazione illegittima da parte dell'operatore Wind Tre X (di seguito Wind Tre). In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'utente, titolare delle utenze n.ri 335XXXX901 – 342XXXX170 – 389XXXX236 – 388XXXX692 – 342XXXX751 – 340XXXX064 – 334XXXX894 – 327XXXX017 – 344XXXX682 – 324XXXX964 – 334XXXX909 – 334XXXX652 – 335XXXX072 – 324XXXX303 – 334XXXX059 – 334XXXX859 – 342XXXX153 – 333XXXX304 – 335XXXX899 – 324XXXX170 – 324XXXX296, ha dichiarato di aver subito errate fatturazioni, tra cui quella irregolare a 28 giorni, la mancata applicazione delle condizioni contrattuali in termini di costi più elevati rispetto a quanto pattuito e la modifica unilaterale delle proprie condizioni economiche. Inoltre, ha contestato le ricariche automatiche e i servizi a pagamento mai richiesti addebitati dal gestore, oltre a rilevare il malfunzionamento del servizio internet e voce. In particolare, ha lamentato il disservizio sulle chiamate in entrata/uscita e la mancanza di copertura

sulla propria zona che rendeva l'utilizzo del servizio estremamente difficoltoso. Ha dichiarato di aver avanzato reiterati reclami sia tramite il servizio clienti che tramite il proprio agente, il quale sosteneva di aver aperto diversi ticket di segnalazione delle problematiche. A causa di questi disservizi ha provveduto ad effettuare il recesso del contratto a cui sono susseguiti costi di recesso illegittimi. In base a tali premesse, l'utente ha richiesto: a) la chiusura del contratto con codice cliente n. 532491928; b) lo storno integrale della posizione debitoria esistente; c) il rimborso integrale/parziale di quanto pagato e non dovuto; d) la liquidazione degli indennizzi in genere. e) Il ritiro di ogni eventuale pratica di recupero del credito, a cure e spese del gestore.

## 2. La posizione dell'operatore

Wind Tre nella propria memoria, ha rilevato che l'istante ha ampliato la propria contestazione nell'ambito della presente procedura di definizione indicando per la prima volta molte utenze non oggetto di precedente tentativo di conciliazione e, quindi, inammissibili (utenze n. 335XXXX901 – 342XXXX170 – 389XXXX236 – 388XXXX692 – 342XXXX751 – 340XXXX064 – 334XXXX894 – 327XXXX017 – 344XXXX682 – 324XXXX964 – 334XXXX909 – 334XXXX652 – 335XXXX072 – 324XXXX303 – 334XXXX059 – 334XXXX859 – 342XXXX153 – 333XXXX304 – 335XXXX899 – 324XXXX170 – 324XXXX296). L'operatore ha eccepito la genericità dell'istanza, senza alcuna descrizione dei fatti e di cui l'istante non fornisce alcun genere di riferimento fattuale né temporale idoneo a ricostruire il lamentato ed eventuale disservizio, né alcuna idonea prova a fondamento delle richieste, limitandosi unicamente a depositare la fattura numero 2018T000826404 del 20.09.2018. Manca, quindi, qualsivoglia riferimento documentale, eccezione fatta per la suddetta fattura. Specificamente, in materia di malfunzionamento, Wind Tre ha precisato che la delibera Agcom n. 69/11/CIR, nonché l'unanime orientamento dell'Autorità in materia, ha ritenuto che “Non è possibile affermare la sussistenza della responsabilità dell'operatore per malfunzionamento della linea

qualora l'utente non provi di aver inoltrato, prima di rivolgersi all'Autorità, un reclamo all'operatore. Infatti, in assenza di un reclamo, il gestore non può avere contezza del guasto e non può, quindi, provvedere alla sua risoluzione" (così, conformemente, le delibere Agcom nn. 100/12/CIR, 113/12/CIR, 127/12/CIR; 130/12/CIR, 82/12/CIR, 38/12/CIR). Wind Tre ha insistito sull'inadempimento dell'onere probatorio da parte dell'istante che avrebbe dovuto fornire la dimostrazione dei pagamenti, nonché dell'avvenuta contestazione delle fatture. L'utente, inoltre, ha dichiarato di aver segnalato più volte all'operatore il malfunzionamento della propria linea telefonica, ma di tali reclami non ha fornito alcuna prova. Wind Tre ha eccepito, inoltre, l'inammissibilità della richiesta di risarcimento danni richiamando l'art 20 del Regolamento di procedura. Con riferimento alla sim 335XXXX901 l'operatore ha rilevato che la stessa veniva attivata su rete Wind Tre a seguito di regolare sottoscrizione di proposta contrattuale del 27.09.2016 con piano tariffario Giga Smart Share Unlimited + pacchetto 100 Gb (Allegati 1,2,3,4). In data 02.07.2018 la sim 335XXXX901 migrava verso altro operatore e in data 20.12.2018 perveniva procedimento N. UG/46984/2018 a seguito di presentazione istanza di conciliazione presentata al Co.Re.Com il 19.11.2018. Wind Tre ha precisato che nelle more della presente controversia parte istante non aveva mai contestato né telefonicamente né per iscritto ciò che oggi reclama genericamente ed ha ribadito che le fatture emesse risultano corrette, in linea con quanto sottoscritto in pdc, senza riscontrare alcun tipo di modifiche unilaterali alle condizioni economiche e contrattuali e la fatturazione risulta correttamente di tipo bimestrale, con canoni mensili e non a 28 giorni. In data 20.09.2018 veniva emessa la fattura numero 2018T000826404 contenente addebito recesso anticipato oltre che per la sim oggetto di controversia anche per altre utenze sottoscritte da parte istante. Per quanto riguarda la conclusione del contratto, il gestore ha precisato che le condizioni generali di contratto sottoscritte dall'utente statuiscono che la durata del contratto è di 24 mesi e che qualora il cliente receda prima del decorso della durata minima prevista dalle

singole offerte promozionali, sarà tenuto al pagamento di un importo corrispondente agli sconti o al valore della promozione di cui ha beneficiato secondo quanto previsto dalle condizioni generali di contratto (Art. 6.3 rubricato Recesso del Cliente). Il richiamato “Allegato” tecnico economico, relativamente agli specifici piani sottoscritti, precisa: “I piani tariffari mobili All Inclusive Aziende Ricaricabile prevedono un contributo di attivazione pari a 80€ per ogni SIM; tale contributo è scontato del 100% per i Clienti che non recedono prima di 24 mesi dall’attivazione. In caso contrario, il contributo sarà applicato sull’ultima fattura utile”. Wind Tre ha evidenziato che nella fattispecie in esame sussiste anche un concorso colposo dell’istante, citando la delibera 276/13/CONS, “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche”, in cui l’Autorità ha espressamente precisato che, per la liquidazione degli indennizzi, bisogna fare riferimento, tra le altre cose, al concorso del fatto colposo del creditore: se l’utente, creditore dell’indennizzo da inadempimento, ha concorso nella causazione del danno o non ha usato l’ordinaria diligenza per evitarlo, l’indennizzo può essere diminuito proporzionalmente alla sua colpa e alle conseguenze o non dovuto affatto. Infine l’operatore ha precisato che i rapporti contrattuali relativi alle utenze sopra indicate sono stati stipulati in data anteriore rispetto all’entrata in vigore della legge 4 agosto 2017 n. 124 che – come peraltro già dedotto nel pendente ricorso al Tar Lazio avverso la delibera 487/18/CONS – non può avere alcuna portata retroattiva, alla luce del noto principio generale che sancisce tale regola.

### **3. Repliche dell’utente**

L’utente, nella propria replica, ha contestato l’eccezione di controparte avente ad oggetto la presunta inammissibilità delle richieste formulate nel GU14 ed avente ad oggetto n. 21 utenze che non sarebbero state indicate in precedenza del formulario UG. In primo luogo, ha evidenziato come sulla piattaforma

ConciliaWeb vi sia la possibilità di indicare - per singolo disservizio - solo ed esclusivamente una singola utenza, salvo poi poter aggiungere il numero delle ulteriori utenze interessate dal medesimo disservizio solo nel loro complesso (per esempio, +1, +2, +10..) e non a singola numerazione. In secondo luogo, ha precisato come l'oggetto delle conciliazione fosse l'intero contratto n. 532491928 (e quindi tutte le 21 utenze mobili) visto che l'indennizzo richiesto ammontava ad euro 1.600,00, che corrisponde esattamente ai "contributi di attivazione" addebitati da Wind Tre X nella fattura n.2018T000826404. Inoltre ha fatto presente come nella fattura contestata siano indicate tutte le numerazioni oggetto del disservizio. In merito all'illegittima applicazione di importi a titolo di corrispettivo per recesso, l'istante ha evidenziato di aver chiuso il rapporto contrattuale in data 02.07.2018, quando mancavano un paio di mesi alla scadenza contrattuale. In data 20.09.2018, l'operatore emetteva la fattura n. 2018T000826404 di euro 2.263,34 in cui addebitava l'importo di euro 1.680,00 (esclusa Iva) a titolo di "Contributo di attivazione per sim" per le 21 numerazioni che migravano ad altro operatore. Tale addebito appare illegittimo ai sensi della normativa speciale applicabile e del tutto sproporzionato in considerazione del momento in cui è avvenuta la chiusura del rapporto contrattuale (dopo 22 mesi su 24). L'operatore non ha fornito il dettaglio dei costi sostenuti nell'ambito delle operazioni di disattivazione, e la richiesta dell'importo è, pertanto in contrasto con l'art. 1, comma 3, della legge n. 40/2007, in cui è previsto gli unici importi ammessi in caso di recesso sono quelli giustificati da costi degli operatori. Inoltre, qualora ammessi, i costi richiesti in caso di recesso devono essere rideterminati in rapporto al residuo della scadenza contrattuale prevista per l'ottenimento dello sconto applicato. L'istante ha eccepito che gli operatori utilizzano il recesso anticipato dall'offerta promozionale diversificandolo al contratto base per evitare l'applicazione della Legge Bersani, rilevando come basti un'attenta consultazione delle proposte commerciali formulate da Wind Tre sui principali network televisivi, testate

giornalistiche e/o siti internet per poter verificare che i costi dei piani tariffari pubblicizzati siano gli stessi che il gestore sostiene essere invece il frutto di un'offerta base (cioè a prezzo intero, n.d.r.) su cui poi viene operata una promozione (cosiddetto sconto, n.d.r.). Infine, l'istante ha evidenziato come la cosiddetta "Legge Bersani" (art. 1, terzo comma, Legge 40/2007) preveda che agli utenti non possono essere addebitate "spese non giustificate da costi dell'operatore" proprio per impedire che l'imputazione di qualsiasi voce di costo alle attività di recesso rafforzi l'effetto di "Retention" del cliente e costituisca un deterrente al passaggio ad altro operatore con conseguentemente grave compressione della sua libertà contrattuale.

#### **4. Motivazione della decisione**

Alla luce delle risultanze istruttorie le richieste formulate dalla parte devono essere parzialmente accolte, come di seguito precisato.

a) Le domande sono trattate congiuntamente e sono da accogliere parzialmente. Preliminarmente è opportuno rilevare che non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità parziale dell'istanza, avanzata dall'operatore, in ordine alla non coincidenza delle utenze oggetto di contestazione nel procedimento di conciliazione e di definizione, poiché dalla disamina dei fatti oggetto della controversia, seppur formulati in maniera generica, si evince che il disagio lamentato dall'istante concerne tutte le utenze riconducibili al contratto con codice cliente n. 532491928. Ciò, infatti, è riscontrabile in entrambi i procedimenti sia nella sezione delle richieste dove l'istante ha esplicitamente richiesto la chiusura dell'intero contratto, sia nel riepilogo dei dati relativi all'utenza oggetto di contestazione, dove ha indicato il medesimo codice cliente. Quindi, sebbene nella sezione dedicata alla descrizione dei fatti dell'UG non risultino precisate tutte le utenze oggetto di contestazione, tale mancanza non giustifica un'archiviazione parziale delle utenze interessate, poiché è certo che le richieste dei due procedimenti trovino corrispondenza ai sensi del Regolamento

di procedura e di quanto precisato dall’Autorità in merito all’oggetto dell’istanza di definizione che “...deve essere lo stesso già sottoposto al tentativo di conciliazione, il che non deve significare che le istanze presentate in sede conciliativa e in sede di definizione debbano essere identiche, ma che la questione in discussione sia la medesima, poiché altrimenti, se si ammettesse l’ampliamento dell’esame a questioni ulteriori, si consentirebbe, in pratica, di aggirare il principio di obbligatorietà della fase conciliativa per le nuove questioni...”. Nonostante la domanda sia ammissibile per le motivazioni in premessa, si ritiene che la stessa pecchi di genericità e indeterminatezza. La descrizione della vicenda, infatti, risulta priva di qualsiasi elemento utile a ricostruire la dinamica dei fatti e delineare i disservizi lamentati che sono stati riferiti in maniera frammentaria e senza qualsiasi riferimento temporale. In particolare, l’utente ha lamentato la mancata applicazione delle condizioni contrattuali in termini di costi più elevati rispetto a quanto pattuito, la modifica unilaterale del contratto, le ricariche automatiche, i servizi a pagamento nonché il malfunzionamento del servizio internet e voce, omettendo di precisare le singole voci delle fatture contestate, di produrre il contratto stipulato e produrre reclami attinenti le voci addebitate ed il lamentato malfunzionamento del servizio. Infatti, secondo l’orientamento ormai costante dell’Autorità, l’istante è tenuto ad adempiere quanto meno all’obbligo di dedurre, con un minimo grado di precisione, quali siano i fatti e i motivi alla base delle richieste, allegando la relativa documentazione. Nel caso di specie, è evidente che l’istante non ha assolto al proprio onere probatorio, non risultando, a supporto di quanto richiesto, documenti che consentono una chiara ricostruzione dei fatti ed una conseguente ed eventuale imputazione di responsabilità a carico dell’operatore. In particolare, è rilevante che dalla documentazione acquisita agli atti, non risulta alcun tracciamento scritto o reclamo di disservizio avanzato dall’istante, rispetto a cui, si rammenta, che sebbene l’incombenza della risoluzione del malfunzionamento ricade sul gestore, è sul cliente che incombe l’onere di segnalare tempestivamente il problema, in modo da porre il gestore



stesso in condizione di conoscere il disservizio e intervenire per la sua risoluzione. Per questo motivo non si ritiene fondata la richiesta di storno/ rimborso delle fatture emesse dal gestore nell'arco temporale interessato dal rapporto contrattuale, né la richiesta relativa al riconoscimento di un indennizzo, che oltretutto, pecca di genericità per la sua formulazione. Sul punto, inoltre, si ritiene di specificare che non è condivisibile quanto asserito dall'istante rispetto alle doglianze subite che lo avrebbero condotto ad avanzare la domanda di recesso anticipato, proprio perché, non essendo provato alcun comportamento scorretto da parte dell'operatore, il recesso non può essere considerato come dovuto all'inadempienza di Wind Tre, ma come semplice "recesso anticipato", motivato da ragioni personali. Nonostante ciò, rileva quanto precisato dall'istante nelle proprie memorie di replica in ordine all'illegittimità degli importi addebitati per recesso anticipato nella fattura n.2018T000826404, l'unica che l'istante si è limitato a produrre in atti e che può essere esaminata in questa sede. L'istruttoria rileva che il recesso è stato esercitato in data 02.07.2018, quando mancavano solo due mesi alla scadenza del vincolo contrattuale del 27.09.2018. Wind Tre di conseguenza emetteva la fattura n. 2018T000826404 di euro 2.263,34 in cui addebitava l'importo di euro 1.680,00 (esclusa Iva) a titolo di "Contributo di attivazione per sim" per le 21 numerazioni che migravano ad altro operatore. Tale addebito risulta essere sproporzionato in considerazione del momento in cui è avvenuta la chiusura del rapporto contrattuale, cioè dopo 22 mesi sui 24 totali, motivo per cui gli addebiti presenti nella fattura n. 2018T000826404, nella parte relativa ai contributi di attivazione, devono essere stornati parzialmente tenendo conto dell'effettiva durata del contratto. Sul punto, occorre precisare quanto segue, in ordine all'applicazione della normativa di riferimento. La giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 1442/2010 dell'11 marzo 2010) ha reputato legittima la pratica commerciale di subordinare il diritto allo sconto, che il cliente acquisisce sottoscrivendo l'offerta promozionale, alla condizione del mancato esercizio del recesso entro un certo termine, espressamente accettato dall'utente.

Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che l'impegno di non recedere prima di una certa data sia il "prezzo" che, di fatto, l'utente paga al fine di godere del vantaggio rappresentato dallo sconto sui servizi acquistati. L'articolo 1 del decreto Bersani prevede che in caso di Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 23/19/CIR 5 recesso non possono essere addebitate spese che non siano state giustificate dagli operatori e rese note agli utenti e il comma 3-ter, inserito in seguito alle modifiche apportate dal d. l. 16 ottobre 2017 n. 148, prevede, inoltre, che tali costi debbano tenere conto della effettiva durata del contratto. Tanto premesso, considerato che l'operazione economica prospettata dall'operatore è sostanzialmente costituita dalla durata pari a ventiquattro mesi e che tale ultimo periodo costituisce parametro anche per valutare il corrispettivo che l'utente è tenuto a pagare all'operatore per il caso in cui decida di operare anticipatamente il recesso dal contratto, invero, deve ritenersi incongruo l'addebito integrale del contributo di attivazione, poiché nessun rilievo viene di fatto attribuito al comportamento dell'utente che ha rescisso anticipatamente il contratto. La legge appena citata prevede, infatti, che, in caso di recesso anticipato da parte dell'utente, possano essere addebitate unicamente le spese giustificate dall'operatore a titolo di costi effettivamente dal medesimo sostenuti. Sulla scorta delle predette considerazioni, si ritiene di operare una quantificazione dell'importo da restituire in favore della società istante, considerando il tempo che residuava alla scadenza del contratto. Tanto premesso, la società Wind Tre sarà tenuta a restituire/stornare gli importi addebitati illegittimamente sulla fattura oggetto di contestazione in relazione alla durata effettiva del contratto relativo a ciascuna SIM (cfr. Delibera Agcom n. 23/19/CIR e delibera Corecom EmiliaRomagna n. 178/2019). Tenuto conto che la il termine dei 24 mesi sarebbe scaduto in data 29.09.2018, mentre l'effettiva cessazione è avvenuta in data 02.07.2018, Wind Tre Tre sarà tenuta a rimborsare /stornare gli importi addebitati come "Contributo di attivazione per SIM" in ragione della effettiva durata del contratto, secondo le seguenti modalità. Il contributo di attivazione pari a euro 80

per ciascuna SIM dovrà essere ridotto tenuto conto dei 2 mesi che residuavano alla scadenza del vincolo contrattuale (prevista per il 29.09.2018). In ragione dell'anticipato recesso esercitato dall'istante, il costo effettivamente a carico dell'operatore è rappresentato per ognuna delle 21 SIM (nn. 335XXXX901 – 342XXXX170 – 389XXXX236 – 388XXXX692 – 342XXXX751 – 340XXXX064 – 334XXXX894 – 327XXXX017 – 344XXXX682 – 324XXXX964 – 334XXXX909 – 334XXXX652 – 335XXXX072 – 324XXXX303 – 334XXXX059 – 334XXXX859 – 342XXXX153 – 333XXXX304 – 335XXXX899 – 324XXXX170 – 324XXXX296) dal seguente calcolo (80 euro /24 mesi X 2 mesi), quale prezzo residuo che sarebbe stato, invece, ammortizzato da Wind Tre nel caso di prosieguo del rapporto contrattuale sino al ventiquattresimo mese. Ne consegue, quindi, che, con riferimento al costo complessivo dei contributi di attivazione addebitato nelle fatture oggetto di contestazione, Wind Tre sarà tenuta alla restituzione/storno degli importi calcolati in ragione dei mesi di durata delle SIM mentre i costi risultanti dai mesi residui rappresentano i costi dovuti da parte dell'istante. Inoltre, per quanto riguarda la domanda relativa alla chiusura del contratto con codice cliente n. 532491928, considerato che la fattura appena esaminata, anche in considerazione della tipologia degli importi addebitati, può ritenersi di chiusura del rapporto contrattuale e che l'operatore ha precisato in memoria – senza essere smentito – che il contratto attualmente è disattivo, la domanda si ritiene ottemperata. Infine, sulla lamentata fatturazione a 28 giorni si rileva che in atti non vi è alcuna evidenza che l'operatore l'abbia applicata al posto di quella su base mensile.

L'unica fattura presente nel fascicolo, infatti, risulta emessa il giorno 20.09.2018 e si riferisce al canone bimestrale (periodo di fatturazione dal 01.07.2018 – 31.08.2018, confermando quanto precisato in memoria dall'operatore e non replicato dall'utente. Pertanto, considerato che non sussistono i presupposti per riscontrare un'inadempienza di Wind Tre, la domanda deve essere rigettata.

Per questi motivi, il Corecom all'unanimità:

**DELIBERA**

- 1) Accoglie parzialmente l'istanza XXX nei confronti di Wind Tre S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.
- 2) La società Wind Tre x è tenuta a stornare in favore dell'istante alla restituzione/storno del contributo di attivazione relativo al n. 21 SIM al netto degli importi calcolati in ragione dei mesi residui di durata di ciascuna SIM, per le motivazioni di cui al capo a).
- 3) La società Wind Tre x è tenuta, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento della presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bologna, 14/09/2020



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

**IL PRESIDENTE**

Stefano Cuppi